

Novità fiscali del 17 ottobre 2011, novità per le schede carburante e la fatturazione elettronica

Publicato il 17 ottobre 2011

si al reato di riciclaggio anche in caso di condono fiscale; controlli ai c/c dei coniugi: si paga l'IVA sui movimenti che non convincono i verificatori; in presenza di prestanome niente detrazione IVA; anche il socio di minoranza deve essere informato sui fatti societari; come registrare le schede carburanti a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria; stop alla mobilità in deroga; rapporto sulle entrate tributarie ad agosto 2011; nuove regole per la fatturazione elettronica

Indice:

- 1) Si al reato di riciclaggio anche in caso di condono fiscale**
- 2) Controlli ai c/c dei coniugi: Si paga l'Iva sui movimenti che non convincono i verificatori**
- 3) In presenza di prestanome niente detrazione Iva**
- 4) Anche il socio di minoranza deve essere informato sui fatti societari**
- 5) Come registrare le schede carburanti a seguito dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria**
- 6) Stop alla mobilità in deroga**
- 7) Rapporto sulle entrate tributarie ad agosto 2011**
- 8) Nuove regole per la fatturazione elettronica**

1) Si al reato di riciclaggio anche in caso di condono fiscale

L'adesione al condono fiscale non esclude di per sé la provenienza illecita del patrimonio, potendo consistere tale illiceità proprio nell'evasione fiscale.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 36913 del 13 ottobre 2011**.

In materia di reati di riciclaggio rientrano nel campo delle condotte punibili anche quelle compiute a cavallo del 1993, anno in cui la disciplina in materia subì un drastico giro di vite e deve ritenersi legittimo il sequestro finalizzato alla confisca anche quando l'imputato abbia aderito a precedenti condoni fiscali.

2) Controlli ai c/c dei coniugi: Si paga l'Iva sui movimenti che non convincono i

verificatori

La moglie del professionista deve pagare l'Iva come lavoratrice autonoma sulle somme che confluiscono nel proprio conto anche se, a detta della contribuente, gli importi accreditati sono frutto di un rapporto di collaborazione col marito assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato.

Accogliendo il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 21132 del 13 ottobre 2011**, ha stabilito che la moglie del professionista paga l'Iva come lavoratrice autonoma sul denaro transitato sul conto anche se abbia sostenuto che i guadagni derivino dalla collaborazione del marito in qualità di lavoratrice dipendente.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento Iva, dopo un'ispezione sui conti bancari della moglie di un professionista, contestante l'omessa fatturazione di operazioni imponibili ed omessa dichiarazione (oltre all'omessa istituzione delle scritture contabili).

La stessa aveva sostenuto che i versamenti sul c/c non erano frutto di una sua attività autonoma, ma di lavoro dipendente collaborando con il marito. Tesi prima accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale e poi avallata dalla Commissione Tributaria Regionale, ma non, invece, dalla Suprema Corte di Cassazione.

3) In presenza di prestanome niente detrazione Iva

Non spetta la detrazione Iva se il contribuente ha acquistato la merce da una società risultata poi la prestanome del reale fornitore.

Ciò poiché anche in tale ipotesi si è in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 21080 del 13 ottobre 2011**, ha, così, negato il diritto alla detrazione Iva, precisando poi che per beneficiare della detrazione, occorre l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'Iva corrisposta da soggetto interposto, la cui qualità può, inoltre, incidere sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che "in tema di Iva, è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata e i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'Iva".

4) Anche il socio di minoranza deve essere informato sui fatti societari

Anche il socio di minoranza ha il diritto ad essere tempestivamente informato sull'andamento societario. Difatti è legittimato a proporre querela contro l'amministratore per false informazioni sociali nella società.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 36924 del 13 ottobre 2011**.

In particolare, la Suprema Corte ha sancito che la parte offesa del reato di false comunicazioni sociali è prima di tutto il socio, non importa se sia di minoranza o di maggioranza. Questi ha comunque il diritto a ricevere informazioni vere, affidabili e trasparenti.

Proprio con la veridicità delle informazioni sociali, particolarmente nelle S.r.l., si attua la tutela dei diritti del socio di minoranza, mettendolo nelle condizioni di potere di esercitare gli strumenti di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, compresa l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore (o degli amministratori) che nelle società a responsabilità limitata può essere promossa da ciascun socio, ai sensi dell'art. 2476 c.c..

5) Come registrare le schede carburanti a seguito dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria

A seguito del recente aumento dell'aliquota Iva ordinaria (passata dal 20% al 21%) disposto dal Legislatore con la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 (cd. manovra di ferragosto), ne subiscono conseguenze pratiche anche le schede carburanti, almeno nel periodo interessato dalla norma (dal 17 settembre 2011 si deve applicare l'aliquota del 21%, in luogo del 20%): Mese di settembre 2011 ovvero terzo trimestre del 2011, ove si può intersecare l'applicazione delle due suddette aliquote nella stessa scheda carburante.

In particolare, al momento della registrazione della scheda carburante nei libri Iva, ed ovviamente, in contabilità generale, si dovranno prima scorporare i due distinti imponibili ed imposte (20% e 21%), per poi essere sommati, al fine di registrare i totali complessivi dell'imponibile e dell'Iva, ciò almeno ai fini della contabilità generale.

Si è del parere che le relative annotazioni di scorporo dell'Iva, con due aliquote, possano essere apposte in qualsiasi spazio libero della scheda carburante, considerato che le principali schede carburanti in circolazione contengono lo spazio solo per lo scorporo di una sola aliquota.

Lo scorporo

Ovviamente, l'imponibile corrispondente all'aliquota del 20% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati fino al 16 settembre 2011 per 1,20 (trovato l'imponibile si applica l'Iva del 20%); mentre l'imponibile corrispondente all'aliquota del 21% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati dal 17 settembre per 1,21 (anche in questo caso trovato l'imponibile si applica l'Iva, ma stavolta in misura del 21%).

6) Stop alla mobilità in deroga

La manovra economica emanata lo scorso luglio, D.L. n. 98/2011 (convertito in Legge n. 111 del 2011), tra le varie novità, ha portato anche alla soppressione della mobilità in deroga: Tale misura era stata introdotta nel 2008 dal cosiddetto decreto anticrisi, con la finalità di dare protezione ad alcune categorie di lavoratori.

“In particolare, la norma prevedeva l'estensione dell'indennità di mobilità anche per quei lavoratori non destinatari dei trattamenti ordinari, ossia per gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori somministrati, i lavoratori a chiamata, quelli a tempo determinato, gli stagionali e i lavoratori licenziati da studi professionali a seguito della crisi, pur nel rispetto dei requisiti di anzianità aziendale.

Il trattamento di sostegno al reddito così individuato rappresentava un'integrazione di ammontare equivalente all'indennità di mobilità, sempre nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

Inoltre, per gli stessi soggetti, era prevista l'applicazione della normativa sulla disoccupazione ordinaria, limitatamente a quanto riguardava la contribuzione figurativa: otto mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e dodici mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni.

Il trattamento soppresso non è stato sostituito da un altro intervento strutturale, pur essendo stata riconosciuta la facoltà al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, di erogare un trattamento aggiuntivo, corrispondente al differenziale tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità, per un numero di mensilità pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

Questo sussidio è riservato ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Sicuramente questa novità taglierà fuori diverse tipologie di lavoratori che oggi potevano accedere ai sussidi, essendo stato introdotto il requisito della titolarità dell'indennità di disoccupazione ordinaria, oltre ai necessari decreti di concessione.

Le aziende che si trovino in fasi di crisi produttive e i loro lavoratori possono trovare un valido supporto nei consulenti del lavoro, sia per la gestione delle procedure ma anche per veicolare i lavoratori tra i vari adempimenti”.

Questa nota è stata pubblicata il **14 ottobre 2011** su www.consulentidellavoro.it (sito web del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro).

7) Rapporto sulle entrate tributarie ad agosto 2011

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito web, venerdì scorso, **14 ottobre 2011**, il resoconto delle entrate tributarie nazionali ed internazionali.

Entrate tributarie italiane

Le entrate tributarie del periodo gennaio - agosto 2011 hanno evidenziato una crescita del gettito rispetto all’andamento registrato nel corrispondente periodo del 2010 (+ 5.466 milioni di euro, pari al + 2,10%).

Le imposte del bilancio dello Stato registrano una variazione positiva tendenziale (+ 4.199 milioni di euro, pari a + 1,70%).

In crescita anche i ruoli incassati che segnano un incremento pari a + 1.218 milioni di euro (+ 36,80%) come anche le imposte degli enti locali (605 milioni di euro, + 2,50%).

In flessione le poste correttive al bilancio dello Stato (- 556 milioni di euro, -2,80%).

Entrate tributarie internazionali

L’analisi dei dati relativi alle entrate tributarie dei primi otto mesi del 2011 ha evidenziato i seguenti andamenti tendenziali e congiunturali:

- Tassi di variazione rispetto al periodo precedente positivi per tutti i Paesi;
- la Germania è il Paese con il tasso di crescita tendenziale più elevato (+ 8,8%), seguito dall’Irlanda (+ 8,3%);
- tassi di variazione in crescita rispetto al mese precedente per Spagna (+ 1,1 punti percentuali), Portogallo (+ 0,8 p.p.), Italia (+ 0,4 p.p.) e Francia (+ 0,3 p.p.);
- tassi di variazione in flessione rispetto al mese precedente per Germania (-0,6 punti percentuali), Irlanda (- 0,3 p.p.) e Regno Unito (- 0,1 p.p.).

Nell’ultimo trimestre l’economia mondiale ha rallentato: la decelerazione riflette l’indebolimento

dell'attività economica e delle prospettive di crescita in alcuni dei principali paesi dell'area euro, a causa della persistente debolezza del mercato del lavoro nonché delle tensioni sul debito sovrano.

8) Nuove regole per la fatturazione elettronica

La Direzione generale Fiscalità della Commissione Ue, il 5 ottobre 2011, ha pubblicato le note esplicative della nuova normativa Iva in tema di fatturazione, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2010/45/Ue.

Le finalità sono quelle di eliminare oneri e costi che contrastano l'uso della fattura elettronica da parte delle imprese.

La direttiva introduce una **nuova definizione** di "fattura elettronica": Per "fattura elettronica" si intende "una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico" (sostanzialmente viene sancito il principio della parificazione con la fattura cartacea).

Ma non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere qualificate come "fattura elettronica".

Difatti, le fatture predisposte in formato elettronico, mediante, ad es. word processing software, inviate e ricevute in formato cartaceo, non vengono considerate "fatture elettroniche".

L'**autenticità** dell'**origine** e l'**integrità** del **contenuto** di una fattura elettronica possono essere assicurate dalle due seguenti **tecnologie**:

- la firma elettronica avanzata;
- la trasmissione elettronica di dati (EDI).

Tuttavia, le Note precisano che tali ipotesi sono soltanto alcuni esempi di tecnologie utilizzabili per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura.

Se la fattura elettronica non presenta i requisiti per la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono comunque essere garantiti attraverso "controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi".

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l